

## ***Avv. Danilo Granata***

*Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021*

*Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)*

*Cell: 3479632101*

### **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

#### **SEDE DI ROMA**

#### ***RICORSO***

**Nell'interesse di: Nuccia Cannizzo**, c.f. CNNNCC74C46Z133I, nata a Zurigo il 06.03.1974 e residente in Vizzini (Ct) alla Via Matteo Agosta 36, **Daniela Cesareo**, nata il 12.11.1984 a San Severo (FG) e residente in Apricena (FG) alla Via Della Costituente n.20,c.f. CSRDNL84S52I158M, **Teresa De Felice**, c.f. DFLTRS84H53F839F , nata a 13.06.1984 e residente in Napoli alla Via Baku Parco Le Rondini 55, **Francesca Maria Di Girolamo**, nata a Marsala il 14.04.1979 e residente in Palermo Via N. Turrisi 38 B, c.f. DGRFNC79D54E974G, **Samanta Di Persio**, c.f. DPRSNT80E44G482A, nata a Pescara il 04.05.1980 e residente in Scoppito (Aq) alla Via Roma 254, **Mariangela Erculiani**, c.f. RCLMNG92M66A662K , nata il 26.08.1992 a Bari e residente in Bari alla Via Domenico Nicolai 77, **Ciro Farace**, c.f. FRCCRI83R12L259B, nato a Torre del Greco il 12.10.1983 e residente in Torre del Greco (Na) alla via Anzio n 13, **Giuseppina Formato**, FRMGPP71M51C557U, nata a Cervinara il 11.08.1971 e residente in Rotondi alla Via V. Bellini 19, **Stefania Guglielmo**, nata a Pompei il 25.09.1979 e residente in Torre Annunziata (Na) alla Via Gambardella 17, c.f. GGLSFN79P65G813U , **Giuditta Gulino**, c.f. GLNGTT80C57B428G, nata a Caltagirone (Ct) il 17.03.1980 e residente in Grammichele (Ct) alla Via E. Pestalozzi 14, **Emanuele La Manna** , c.f. LMNMNL90D14H224K, nato a Reggio Calabria il 14.04.1990 e residente in Paterno (Ct) alla Via Macerata 6, **Francesca Leonforte**, c.f. LNFFNC84D42G273R, nata a Palermo il 02.04.1984 e residente a Palermo in Via Del Glicine n. 28, **Marcella Mauro**, c.f. MRAMCL80L68G273H, nata a Palermo il 28.07.1980 e residente in Palermo alla Via Normanni 13, **Siriana Pizzo**, nata a Patti il 10.07.1980 e ivi residente in Via F.lli Cervi n. 30, c.f. PZZSRN80L50G377A, **Chiara Princiotta**, PRNCHR95A58G273W, nata a Palermo il 18.01.1995 e residente in Misilmeri alla C.da Blaschi 62, **Gabriella Saccone**, c.f. SCCGRL77L42C351R, nata a Catania il 02.07.1977 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via R. Wagner 11, **Gioia Scalia**, c.f. SCLGIO84E61H269E, nata a Ribera (Ag) il 21.05.1984 e residente in Caltanissetta alla Via Melfa 29, **Stefania Agata Siciliano**, nata a Torino il 29.12.1983 e residente in Catania alla Via E. D'Angio' 46, **SCLSFN83T69L219H**, **Alessandro Trapani**, c.f.

TRPLSN75A02D960Z, nato a Gela il 02.01.1975 e ivi residente alla Via Danubio 37, **Elisabetta Verrascina**, c.f. VRRLBT87M53E425T, nata a La Maddalena (Ss) il 13.08.1987 e residente in Via chiusedda snc , rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrenti*;

**contro:** la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

**contro:** il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra pa resistente*;

**contro:** la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra resistente*;

**nei confronti:** di **Antonella Fiordalisi**, residente in Cosenza alla Via Panebianco 632, *controinteressato*.

***Per l'annullamento,***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,*

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Delle **Graduatorie dei vincitori profilo GIURI\_ECO** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, su base distrettuali, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;
- 2) Delle **Graduatorie degli idonei e dei vincitori profilo GIURI\_ECO**, su base distrettuale, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, nella parte in cui non vengono assegnati i corretti punteggi sui titoli agli odierni ricorrenti;

- 3) Degli atti di convocazione e di assegnazione sedi sul sito istituzionale di Formez Pa in data 11.02.2022;
- 4) Degli eventuali riscontri alle istanze inviate dai ricorrenti per ottenere la rettifica del punteggio;
- 5) Di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione sui titoli dei ricorrenti, benché non conosciuti, nella parte in cui la Commissione giudicatrice non assegna il punteggio integrativo di 2 pt. ai ricorrenti;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; b. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti ed eventualmente nella parte in cui non prevede espressamente una equipollenza/equivalenza tra titoli oggetto di valutazione; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

***Per l'accertamento***

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la rettifica *in melius* del punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente riconoscimento di una posizione migliore nelle rispettive graduatorie.

***per la conseguente declaratoria di illegittimità***

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli di cui in narrativa con consequenziale assegnazione di ulteriori punti,

***con conseguente condanna in forma specifica***

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti il punteggio positivo sui titoli in narrativa, con conseguente inserimento in posizione migliore nella graduatoria, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

***PREMESSA IN FATTO***

In data 6 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'6 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente

ad oggetto: “*il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali: 1) valutazione titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti); 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di 40 quesiti.

Secondo i dettami del bando, la graduatoria sarebbe stata formata dalla punteggio complessivamente ottenuto sommando il voto della prova scritta e i punti derivanti la valutazione titoli.

Più in particolare, per quanto attiene alla valutazione titoli, l'art. 6 della lex specialis, al comma 2, prevede che “*...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:*

*a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): i. 110 e lode, punti 3,00; [...] Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati; [...]*

*b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:*

*i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;*

*ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;*

*iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;*

*iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50;*

*v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;*

*c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;*

*d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;*

*e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;*

*f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO”.*

Le prove scritte si svolgevano dal 24 al 26 novembre 2021 secondo il calendario pubblicato sul sito del Formez, all'esito delle quali gli odierni ricorrenti risultavano idonei. Veniva così avviata la fase di valutazione dei titoli dichiarati in domanda.

In data 14.01.2022 è seguita la pubblicazione sul sito di Formez Pa delle Graduatorie degli idonei e dei vincitori per ogni Distretto di Corte d'Appello e quelle riservate ai soli Vincitori .

Tutti gli odierni ricorrenti nelle relative graduatorie sono risultati idonei ma non vincitori, e ciò per la mancata assegnazione dei 2 punti aggiuntivi previsti dall'art. 6, co.2, lett.b) del bando di concorso. Tanto ne ha impedito l'inserimento nelle Graduatorie dei vincitori o comunque l'ottenimento di una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei anche in vista di possibili “scorrimenti”. In particolare, quanto alla posizione dei ricorrenti:

- Cannizzo ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,6 pt. (di cui 21 pt. per la prova scritta e **6,6 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sul diploma di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Catania;
- Cesareo ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,075 pt. (di cui 24,375 pt. per la prova scritta e **2,7 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sulla Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d'Appello di Bari;
- De Felice ha ottenuto un punteggio complessivo di 24,875 pt. (22,125 per prova scritta e **2,75 per i titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi sulla Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d'appello Di Napoli;

- Di Girolamo ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,15 pt ( 21,75 pt per la prova scritta e **6,4 pt sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per il Diploma di Laurea (DL) Vecchio ordinamento Giurisprudenza– concorre per il Distretto della Corte d’Appello Palermo;
- Di Persio ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,5 pt ( 23,25 pt per la prova scritta e **3,25 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per il Diploma di Laurea in Scienze politiche – concorre per il Distretto della Corte d’Appello L’Aquila;
- Erculiani ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,725 pt (22,125 pt. per la prova scritta e **3,6 pt. sui titoli**) - mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Bari;
- Farace ha ottenuto un punteggio complessivo di 26 pt. (23,25 pt. per la prova scritta e **2,75 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Napoli;
- Formato ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,525 pt. (21,375 per la prova scritta e **5,15 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per Laurea Magistrale in Economia e Commercio Vecchio Ordinamento – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Napoli;
- Guglielmo ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,275 pt. (21,375 pt per la prova scritta e **3,9 pt sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. per Laurea in Giurisprudenza Vecchio Ordinamento (equiparata/equivalente alla Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico) – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Napoli;
- Gulino ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,4 pt. ( 21 alla prova scritta e **4,40 pt sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt per la Laurea Giurisprudenza Vecchio ordinamento (equiparata/equivalente all’attuale titolo di Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico) – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Catania;
- La Manna ha ottenuto un punteggio complessivo di 25,45 pt (23,25 pt per la prova scritta e **2,2 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt aggiunti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;

- Leonforte ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,125 pt (25,375 per la prova scritta e **2,75 sui titoli**) - mancato riconoscimento dei pt. aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- Mauro ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,525 pt ( 23,625 per la prova scritta e **4,9 sui titoli**) - mancato riconoscimento dei 2 pt aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- Pizzo ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,55 pt. ( 21,75 per la prova scritta e 4,8 sui titoli) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Messina;
- Princiotta ha ottenuto un punteggio complessivo di 28,375 pt. ( 22,875 pt. per la prova scritta e **5,5 sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per la Laurea in Giurisprudenza magistrale a ciclo unico – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- Saccone ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,65 pt. ( 23,25 per la prova scritta e **3,4 sui titoli** ) - mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza - concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Catania;
- Scalia ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,175 pt ( 21,375 pt per la prova scritta e **4,8 sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt aggiunti per Laurea Specialistica (equiparata ai sensi del DM 509/99) - Giurisprudenza - concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta;
- Siciliano ha ottenuto un punteggio complessivo di 26,7 pt (22,5 pt per la prova scritta e **4,2 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Catania;
- Trapani ha ottenuto un punteggio complessivo di 27,05 pt. (23,25 pt per la prova scritta e **3,8 pt. sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta;

- Verrascina ha ottenuto un punteggio complessivo di 24,525 pt. (22,125 pt per la prova scritta e **2,4 sui titoli**) – mancato riconoscimento dei 2 pt aggiuntivi per Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza – concorre per il Distretto della Corte d’Appello di Cagliari.

E, dunque, tutti i ricorrenti sono muniti di titoli accademici in base ai quali avrebbero avuto diritto all’assegnazione del punteggio aggiuntivo di cui all’art. 6, co.2, lett. b) del bando di concorso; diversamente, il mancato riconoscimento dei 2 punti ulteriori provocherebbe un ingente danni sui ricorrenti, ai quali verrebbe quindi precluso l’inserimento nelle Graduatorie dei vincitori o comunque l’assegnazione di una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei anche nell’ottica di scorrimenti.

I ricorrenti procedevano, quindi, a richiedere a mezzo pec la rettifica dei punteggi sui titoli ingiustamente assegnati, senza però ottenere alcun riscontro positivo.

Le graduatorie sono state accompagnate da un avviso indicante che: a) per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è iniziata a partire dal **14 febbraio 2022**; b) tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso hanno partecipato, nelle giornate comprese tra il **20 e il 28 gennaio 2022**, alla procedura di scelta della sede (secondo un certo ordine di preferenza), tramite piattaforma informatica; c) l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal **21 febbraio 2022**, e quindi a brevissimo.

Il corretto operato dell’amministrazione avrebbe consentito senz’altro ai ricorrenti di collocarsi nelle Graduatorie dei vincitori e anche di scegliere – e giustamente! – una sede a loro più comoda.

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa , ai ricorrenti non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I**

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**



- 8. Violazione del principio della *parcondicio concursorum*.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**
- 10. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Disparità di trattamento.**
- 13. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 14. Travisamento dei fatti.**
- 15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “*tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con detti principi: l'omessa assegnazione dei 2 pt ulteriori previsti dall'art. 6, co.2, lett. b) della *lex specialis* sui titoli indicati nella *premessa in fatto* ha arrecato un grave pregiudizio agli stessi, impedendo loro di collocarsi nelle rispettive Graduatorie dei vincitori e, dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una posizione più alta in Graduatoria.

Ed invero, il tenore letterale del bando non lascia spazio a particolari interpretazioni ermeneutiche: “*...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: [...]*”

*b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:*

*i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;*

I ricorrenti, per come sopra rappresentato, sono tutti soggetti in possesso di tali titoli, tra di loro equivalenti/equipollenti: invero, c'è chi ha il Diploma di laurea, chi ha la Laurea Magistrale e chi ancora la Laurea Specialistica (equiparata ai sensi del DM 509/99).

Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pa non abbia assegnato tali punti ulteriori, posto che – come noto – il bando di concorso è vincolante per i concorrenti e per la P.A., che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 11/11/2019, n.5322).

In ogni caso, anche se vi fosse dubbio ermeneutico su tale clausola del bando, giova rammentare che quest'ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al candidato concorsista (cd. *favor participationis*) e del principio della *par condicio concorsorum*, oltretutto del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e della trasparenza. In effetti, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando concorsuale, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni. Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di concorso, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Dal principio appena enunciato discende, come conseguenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del *favor participationis* (cfr. ex multis T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/10/2020 , n. 4315), inteso – chiaramente – in senso più ampio in riferimento al caso di specie.

L'art. 6 del bando del Concorso Ufficio del processo, in difetto di enunciati di segno opposto o di migliori specificazioni, letteralmente è da intendersi nel senso che i 2

pt. aggiuntivi devono essere assegnati a tutti coloro che risultano in possesso di uno dei titoli ivi indicati.

\*

## II

1. **Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza.**
2. **Illogicità ed irragionevolezza.**
3. **Ingiustizia grave e manifesta.**
4. **Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici.**
  - 4.1. **Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009**
5. **Violazione della *par condicio concorsorum*.**
6. **Difetto assoluto di motivazione.**
7. **Contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
8. **Violazione del buon andamento.**
9. **Violazione del legittimo affidamento.**

Se, invece, la clausola del bando fosse intesa diversamente, e cioè – nei limiti dell'“immaginabile” – nel senso che l'assegnazione dei 2 pt. ulteriori debba essere riservata solo per coloro che hanno conseguito i detti titoli accademici a seguito di “un percorso triennale”, allora l'operato amministrativo sarebbe comunque viziato da disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza.

I 2 pt. aggiuntivi devono essere assegnati anche ai ricorrenti nel senso indicato al precedente paragrafo; il bando deve essere letto così per garantire parità di trattamento e rispetto del principio di uguaglianza sia formale che – soprattutto – sostanziale.

Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguite a seguito di un percorso triennale (cd. 3+2) hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. Equipollenza, peraltro, riconosciuta dalla stessa Pa, ove all'art. 2, co. 1 punto c), del bando di concorso – dopo aver elencato tutti i titoli necessari per l'ammissione al concorso – fa riferimento a “titoli equiparati ed equipollenti”. Da ciò il vizio della contraddittorietà dell'azione amministrativa: riconosce l'equipollenza tra titoli ma sembra disconoscere la medesima all'interno dello stesso atto amministrativo.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa è chiara nel ritenere che ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo,

**con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo**, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 28/08/2019 , n. 5924). In altri termini, in capo alla P.a. non residua alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest'ultima è pre-definita *ex lege*. In effetti, dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alle Tabelle ad essi allegate, viene confermato quanto sinora detto: i titoli accademici dichiarati in domanda da parte dei candidati ricorrenti sono EQUIPARATI O EQUIPOLLENTI ai titoli di studio conseguiti a seguito di percorso triennale.

Inoltre, l'operato amministrativo è contraddittorio: in altri concorsi pubblici banditi dalla stessa Pa, non si è configurata tale discriminazione legata alla durata temporale del ciclo di studio. E così, a titolo esemplificativo, l'art. 6 del bando del *Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche* (GU n.27 del 06-04-2021) non è presente invero una simile distinzione!

Del resto, si tratta di un *discrimen* totalmente immotivato quello introdotto – se così si interpretasse – dall'art. 6 della *lex specialis*, posto che né in quest'ultima né in altri atti concorsuali la P.a. ha enunciato le ragioni giustificative sottese ad una simile differenza di valutazione. Una simile circostanza è quanto più lontano dalle logiche meritocratiche.

E' lapalissiano considerare che in una maxi – procedura concorsuale come quella *de quo* e che ha visto un abnorme numero di *idonei* 2 punti sui titoli comportano una grande differenza; tant'è vero che tutti i ricorrenti, allo stato, con l'assegnazione del punteggio integrativo figurerebbero nelle rispettive Graduatorie dei vincitori o comunque otterrebbero una posizione migliore nelle Graduatorie degli idonei.

\*

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è

titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intelleggibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati.

#### **Sull'istanza cautelare collegiale**

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che le ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, etc.), considerato che come dichiarato da Formez PA con l'avviso pubblicato il 14.01.2022 sul sito di Formez PA (allegato in atti): tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso hanno partecipato, nelle giornate **comprese tra il 20 e il 28 gennaio 2022**, alla scelta delle sedi del distretto secondo un certo ordine di preferenza e, soprattutto, **l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà**

**comunicato agli interessati** ; in altre parole, seguiranno a brevissimo le assunzioni previa stipula dei contratti trattandosi di concorso cd. fast track.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio ai ricorrenti consentirebbe loro di ottenere una posizione più elevata in graduatoria o di essere inseriti nelle graduatorie dei vincitori e di prendere servizio (o avvicinarsi) verso la sede di prima scelta. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti delle ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, ai ricorrenti toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie.

#### **Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa**

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari dei ricorrenti risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, come indicato con l'avviso pubblicato sul sito di formez pa, sono terminate le scelte delle sedi concorsuali secondo i rispettivi ordini di preferenza e in ogni caso il 21 febbraio si avrà l'immissione in servizio, e quindi a breve verranno sottoscritti i contratti di lavoro. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio, **che probabilmente verrà fissata dopo il 21 febbraio**; la concessione delle misure cautelari in senso monocratico consentirebbe per l'effetto di evitare qualsivoglia nocimento agli interessi dei ricorrenti, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica di parte ricorrente.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

### **ISTANZA EX ART. 53 CPA**

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), *si chiede* che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

**In via istruttoria:** si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativo alla valutazione dei titoli dei ricorrenti;

**In via cautelare: e già in senso monocratico,** sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio dei ricorrenti con ogni provvedimento consequenziale;

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio integrativo sopra indicato ai ricorrenti; disporre l'aumento dei punteggi totali e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

*Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.*

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 14.02.2022

Avv. Danilo GRANATA